



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 17-02-2022	OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022. CONFERMA.
----------------------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16:17 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
NETTI LORENZO	Presente
DI VENERE Marina	Presente
GIANNOCCARO Caterina	Presente
RUBINO Domenico	Presente
SPINELLI Francesco Antonio	Presente
VINIERO Nicola	Presente
MILILLO Giovanna	Presente
SAVINO Nicola	Presente
PASTORE Maria Maddalena	Presente
BOSCIA Filippo	Assente
Lotito Giulia	Presente
MANCINO Antonio	Presente
Liotino Maria Donata	Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste il Segretario dr. Gianpiero Devillanova. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere Favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente firmato digitalmente.
Sammichele di Bari, li 08-02-2022

Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere Favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario competente firmato digitalmente.
Sammichele di Bari, li 08-02-2022

Dott. Giuseppe Sciannameo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce:

- al comma 738 che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- al comma 740 che *“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”*;
- al comma 744 che: *“E' riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”*.

PREMESSO, altresì, che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, a decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

PRESO ATTO che il comma 743 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 dispone che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'Imposta Municipale Propria, prevista dall'articolo 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia è ridotta al 37,5 per cento.

RICHIAMATI i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell'atto. Tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote IMU e quindi consentirà di elaborare il prospetto.

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 art. 1 della Legge n. 160/2019 sopra citato non è stato, alla data odierna, ancora emanato, pertanto si ritiene di poter confermare per l'anno 2022 le aliquote deliberate per l'anno 2021.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 che stabilisce: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.”*.

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 20 luglio 2021 sono state emanate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2021 avente per oggetto: *“Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2021. Conferma.”*.

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/07/2020 avente ad oggetto: *“Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Approvazione”*.

VISTO il Decreto 24 dicembre 2021 – Ministero dell'Interno che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022.

RITENUTO, confermare per l'anno 2022 le aliquote già in vigore per l'anno 2021 così come segue:

- 0,4% per le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

- 0,0% aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione della categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*);
- 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti;
- 0,96% aliquote per aree edificabili.

PRESO ATTO, che ai sensi del comma 758 lett. d) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993. Pertanto, i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall'IMU.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.lgs. n. 446/1997.

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale.

VISTO il parere "favorevole" del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità tecnica.

VISTO il parere "favorevole" del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile.

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 267/2000.

UDITI gli interventi che si riportano di seguito:

"Sindaco: Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto: «Aliquote e detrazioni per l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022. Conferma».

Anche in questo caso trattasi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio e si confermano per l'anno 2022 le seguenti aliquote: 0,4% per le abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze; 0% per i fabbricati rurali; 0% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice; 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti; 0,96% aliquota per aree edificabili.

Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto: «Aliquote e detrazioni per l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022. Conferma».

Favorevoli: 9; Contrari: nessuno; Astenuti: 3. Votiamo per l'immediata esecutività: Favorevoli: 9; Contrari: nessuno; Astenuti: 3."

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 12;

Consiglieri assenti: 1 (Boscia);

Consiglieri votanti: 9;

Favorevoli: 9;

Contrari: 0;

Astenuti: 3 (Lotito, Mancino, Liotino)

DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2022 le seguenti aliquote per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU), già in vigore nell'anno 2021:

- 0,4% per le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;

- 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
 - 0,0% aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 0,96% aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione della categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*);
 - 0,96% aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti;
 - 0,96% aliquote per aree edificabili.
- 2) **DI STABILIRE** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) **DI PRENDERE ATTO**, che ai sensi:
- del comma 758 lett. d) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993. Pertanto, i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall'IMU.
 - del comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 a decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- 4) **DI DARE ATTO**, che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 20 luglio 2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze come per legge;
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1 gennaio 2022;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito: Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 3 (Lotito, Mancino, Liotino)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
LORENZO NETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 396) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 22-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;

È eseguibile dal 17-02-2022 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 17-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, li 22-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993